

# STATUTO DELLA SOCIETÀ

“CANTINA DI CONA S.P.A.”

## TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

### Art. 1) DENOMINAZIONE

1. È costituita una società per azioni denominata: “Cantina di Cona S.p.a.”.

### Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

a) lo svolgimento non nei confronti del pubblico di attività di natura finanziaria, in particolare l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi. Più in particolare la società svolge, nei confronti delle società del gruppo di appartenenza le seguenti attività:

- attività di assunzione di partecipazioni, intendendosi, per essa, sia l'attività tipica della “holding” - che acquisisce, detiene e gestisce partecipazioni allo scopo di stabilire legami economici durevoli con le partecipate – sia l'attività di acquisto e alienazione di partecipazioni a capitale di rischio a titolo di investimento di portafoglio;
- attività di prestazione di servizi di pagamento e di tesoreria – intendendosi, per essa, l'attività di incasso, pagamento e trasferimento fondi con conseguenti addebito e accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività.

Nello svolgimento dell'attività di holding, rientra la possibilità di assumere compiti di indirizzo, coordinamento e sorveglianza, pertinenti le linee strategiche, i profili di gestione, l'impianto organizzativo, il sistema amministrativo, nonché i meccanismi operativi, nei confronti delle società partecipate, potendo provvedere all'accentramento e alla prestazione in service alle medesime di operazioni strumentali allo sviluppo del core business di ciascuna;

b) la conduzione, l'affitto e l'amministrazione di aziende agricole ex art. 2135 del c.c., comprese le prestazioni di servizi connesse;

c) la conduzione, la locazione, l'amministrazione e la manutenzione di qualunque tipo di bene immobile;

b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la ristrutturazione, la costruzione, sia per conto proprio che per conto di terzi, anche su terreno di proprietà sociale, di qualunque tipo di bene immobile, a destinazione civile, residenziale, direzionale, commerciale, artigianale, agricola, industriale, turistica e/o alberghiera;

d) l'assunzione di lavori stradali, scavi e movimento terra, esecuzione di lottizzazioni e urbanizzazioni, costruzione di infrastrutture;

e) il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vini, bevande, oli e grassi vegetali ed animali);

2. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import-export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

4. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

### Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2051.

### Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1. La società ha sede nel Comune di Cona (VE).

Al solo fine della comunicazione di cui all'art. 111-*ter* disp. att. c.c., la sede sociale è fissata alla Via Guglielmo Marconi n. 70.

L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

2. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'organo amministrativo.

3. La decisione di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale compete all'organo amministrativo.

4. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio

nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

## TITOLO II – CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

### Art. 5) CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 189.280,00 (centoottantanovemiladuecentottanta/00).
2. Il capitale sociale è diviso in numero 1.456 (millequattrocentocinquantasei) azioni nominative ordinarie del valore nominale di 130 (centotrenta) euro cadauna.
3. La società può non emettere certificati azionari, a norma dell'art. 5 R.D.29 marzo 1942, n. 239. In tal caso la circolazione delle azioni avviene nelle prescritte forme di legge.
4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, per un ammontare corrispondente agli utili destinati ai prestatori di lavoro.
5. Alle azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non compete il diritto di voto.

### Art. 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.
2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

### Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

1. Qualsiasi negozio traslativo *inter vivos*, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, che abbia a oggetto l'alienazione a soggetti estranei alla compagine sociale della piena proprietà o della nuda proprietà o dell'usufrutto di azioni e di diritti di opzione e di prelazione di cui all'art. 2441, primo e terzo commi, c.c., è subordinato al mero gradimento espresso dall'organo amministrativo della società.
2. Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, al quale deve illustrare l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.
3. Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione.
4. Se il gradimento viene negato, spetta al socio alienante il diritto di recesso.
5. Se il gradimento viene concesso, compete comunque agli altri soci il diritto di prelazione in proporzione alla partecipazione da ciascun Socio posseduta e la richiesta di gradimento si intende come proposta del proponente agli altri soci di esercitare il loro diritto di prelazione.
6. Entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del gradimento concesso o della comunicazione di intenzione a cedere ad altro socio, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.
7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.
6. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire entro i 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.
7. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 30 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.
8. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione

del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

9. Restano esclusi dall'applicazione delle presenti disposizioni i trasferimenti effettuati a favore del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.

#### Art. 8) MORTE DEL SOCIO

1. In caso di morte di un socio, il trasferimento agli eredi o ai legatari della partecipazione o dei diritti del defunto è subordinato al mero gradimento dell'organo amministrativo; se il gradimento non è concesso, si fa luogo alla liquidazione agli eredi o ai legatari delle azioni o dei diritti del defunto mediante l'utilizzo dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime procedure previsti per la liquidazione del socio recedente.

2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nelle azioni del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli artt. 1105 e 1106 c.c.

#### Art. 9) RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, c.c.

2. Non spetta il diritto di recesso al socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

3. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.

### TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Art. 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. Ove la società sia priva del consiglio di sorveglianza, e cioè nelle società che adottano il sistema di amministrazione "tradizionale" o quello monistico, l'assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie previste dall'art. 2364 c.c.

#### Art. 11) LUOGO DI CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure anche in altro luogo, purché in Italia.

#### Art. 12) CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal collegio sindacale o dai soci che rappresentino almeno il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno un volta all'anno per l'approvazione del bilancio nei termini di cui al successivo art. 30.

2. L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza. In alternativa a quanto sopra, l'Assemblea potrà essere convocata con la spedizione ai soci dell'avviso con fax o e-mail. In ogni caso, l'avviso di convocazione deve essere altresì affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### Art. 13) INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati. Il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 14) RAPPRESENTANZA

1. La rappresentanza in assemblea può essere conferita per delega osservando le disposizioni di legge in materia. La firma del delegante dovrà essere autenticata dal Presidente della società o dai consiglieri di amministrazione e dai dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

2. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

3. La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

4. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

#### Art. 15) PRESIDENZA

1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

#### Art. 16) QUORUM

1. L'assemblea ordinaria:

- in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente;

- in seconda convocazione e nelle convocazioni successive, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente

2. L'assemblea straordinaria:

- in prima convocazione: delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale;

- in seconda convocazione: è costituita con la partecipazione dei soci che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea;

fermo restando che è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- il cambiamento dell'oggetto sociale;

- la trasformazione della società;

- lo scioglimento anticipato;

- la proroga della società;

- la revoca dello stato di liquidazione;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- l'emissione di azioni privilegiate;

#### Art. 17) ASSEMBLEE SPECIALI

1. Si riuniscono in assemblee speciali al fine di deliberare sui loro interessi comuni e sulle deliberazioni degli organi societari che incidono sui loro diritti:

a) per ciascuna emissione, i titolari di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie;

b) per ciascuna emissione, i titolari di strumenti finanziari emessi ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349 c.c.;

c) per ciascuna emissione, i titolari di obbligazioni.

2. Le deliberazioni degli organi sociali che incidano sui diritti dei soggetti di cui al comma 1 sono inefficaci se non approvate dall'assemblea speciale.

3. Per il funzionamento delle assemblee speciali si applica la normativa di cui all'art. 2415 c.c.

#### Art. 18) IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

#### TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

##### Art. 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'art. 2380, primo comma, c.c., a scelta dell'assemblea, al consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, ovvero ad un amministratore unico.

Possono essere amministratori anche persone giuridiche.

2. Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).

3. La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno in mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

4. Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale secondo quanto previsto dall'art. 2386 c.c.. Se cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo decade e il collegio sindacale deve convocare con urgenza l'assemblea per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli amministratori sono rieleggibili.

6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita a uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

7. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

8. Può essere assegnato dall'assemblea dei soci, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali. Il compenso e l'indennità di cessazione di carica possono essere costituiti in tutto o in parte da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

9. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

##### Art. 20) ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiolcollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,

regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;

e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.

10. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

#### Art. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale essendo dotato di ogni potere per l'amministrazione della società e della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta all'organo amministrativo l'adozione delle seguenti deliberazioni:

- a) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- b) la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- c) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;

#### Art. 22) PRESIDENTE, COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

1. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, comma 4, c.c.

3. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo.

4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- a) le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'IVA nonché quelle di sostituto d'imposta;
- b) le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche (D. Legs 101/2018), curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- c) le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla L. 81/2008 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di

prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali e ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

#### Art. 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione;
- b) nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

#### Art. 24) AMMINISTRATORE UNICO

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

#### Art. 25) COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di presidente. La composizione deve essere conforme all'art. 2397 c.c.

2. Il collegio rimane in carica per tre esercizi e scade alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I membri del collegio sono rieleggibili.

2. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2399 c.c..

3. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

4. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio-collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video-collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante.

#### Art. 26) CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'assemblea dei soci, salvo quanto è stabilito dall'art. 2409-bis, secondo comma, c.c., da un revisore legale o da una società di revisione.

2. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta

depositato presso la sede della società.

#### Art. 27) AZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno il 25 (venticinque) per cento del capitale sociale.

### TITOLO V – OBBLIGAZIONI

#### Art. 28) OBBLIGAZIONI

1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410, primo comma, c.c., è deliberata dall'organo amministrativo

### TITOLO VI – PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

#### Art. 29) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447-*bis* c.c.

2. La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato è adottata con il voto favorevole con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri nominati.

### TITOLO VII – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

#### Art. 30) ESERCIZI SOCIALI E UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

4. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale, ovvero gli altri luoghi appositamente designati, nei termini e con le modalità fissati dall'Assemblea.

5. Il pagamento dei dividendi non riscossi nei cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili si prescrive a favore della Società.

6. L'organo amministrativo può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

### TITOLO VIII – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

c) a chi spetta la rappresentanza della società;

d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

### TITOLO IX – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

#### Art. 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro.



2. L'arbitro è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, da parte dell'organo amministrativo, al Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.
3. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.
4. L'arbitro dovrà decidere entro 120 (centoventi) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità.
5. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.
6. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.
7. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### Art. 33) FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

### TITOLO X – NORME FINALI

#### Art. 34) LEGGE APPLICABILE

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

#### Art. 35) COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:
  - a) il libro dei soci, il libro delle obbligazioni e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, degli obbligazionisti, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.
3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica non certificata devono essere munite di firma digitale.
4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.
5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.
6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

#### Art. 36) COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale; il giorno di scadenza può essere anche festivo.

#### Art. 37) NOZIONE DI CONTROLLO

1. Ogniqualevolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'art. 2359 c.c.